



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VENDITA DIRETTA DI
PRODOTTI RISERVATA AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI**

Approvato con delibera del C.C. n. **37** dell'8/7/2013

L'ASSESSORE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Dott. Oliviero Faienza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Francesco D'Annunzio

INDICE

	Finalità	Pag. 3
	Definizioni	Pag. 3
	Normativa di riferimento	Pag. 3
Art. 1	<i>Ubicazione e caratteristiche del mercato</i>	Pag. 4
Art. 2	<i>Soggetti ammessi alla vendita</i>	Pag. 5
Art. 3	<i>Gestione e controllo</i>	Pag. 5
Art. 4	<i>Assegnazione dei posteggi</i>	Pag. 6
Art. 5	<i>Categorie merceologiche rappresentate</i>	Pag. 7
Art. 6	<i>Vendita ed altre attività consentite</i>	Pag. 7
Art. 7	<i>Modalità di vendita</i>	Pag. 8
Art. 8	<i>Tracciabilità e prezzi di vendita</i>	Pag. 9
Art. 9	<i>Disciplina amministrativa, cause di estromissione dal mercato</i>	Pag. 9
Art. 10	Assenze	Pag. 9
Art. 11	Divieti	Pag. 9
Art. 12	Sanzioni	Pag. 10

Finalità

Il Mercato degli Agricoltori è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, con o senza certificazione biologica, ed è finalizzato a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio.

La prospettiva è di fornire ai produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, riducendone i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi tra raccolta e consumo e riduzione del prezzo finale. Il produttore locale potrà così avere nuove opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei propri prodotti.

In particolare il Mercato degli imprenditori agricoli nasce per:

- a) favorire e promuovere la vendita diretta al consumatore dei prodotti dell'agricoltura locale;
- b) incentivare la conoscenza ed il consumo dei prodotti locali nel rispetto della naturale stagionalità di maturazione degli stessi, nella trasparenza del prezzo e della sua formazione e secondo un equo rapporto qualità/prezzo.
- c) assicurare al consumatore, attraverso il supporto delle Associazioni di categoria, la provenienza e la completa tracciabilità dei prodotti delle aziende agricole locali garantendo qualità e freschezza.
- d) promuovere la cultura rurale e la particolarità degli ambiti agrari provinciali attraverso la conoscenza delle produzioni tipiche, tradizionali e biologiche.
- e) valorizzare le produzioni agro alimentari del territorio con particolare riguardo alla sostenibilità ecologica delle stesse e al loro valore alimentare e nutrizionale.

Definizioni

Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell'art. 2135 del c. c., così come modificato dall'art. 1, comma 1 del D. Lgs. n. 228/01, "Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse".

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Per attività connesse si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ovvero di ricezione e ospitalità come definita dalla legge".

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Normativa di riferimento

Il D.Lgs. n. 228/01 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o

trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano.

Il D.M. n. 3510 del 20/11/07, in attuazione dell'articolo 1, comma 1065 della Legge 27/12/06, n. 296 ha stabilito requisiti uniformi e standard specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti Farmer's 2 Market, riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi.

Il Regolamento CE 852/2004 prevede che i mercati degli imprenditori agricoli siano conformi alle norme igienico-sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti. Dovranno pertanto essere posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Articolo 1

Ubicazione e caratteristiche del mercato

Il Mercato agricolo avrà le seguenti caratteristiche:

SAN SALVO CAPOLUOGO:

Luogo di svolgimento: **Via Roma.**

Dimensioni: *(come da planimetria allegata)*

N. 10 posteggi aventi dimensione di mq 9,00 (3x3)

Periodo di svolgimento: annuale.

Frequenza:

Lunedì, martedì e sabato, salvo edizioni straordinarie, da concordare preventivamente e che possono aver luogo in concomitanza con altre manifestazioni che si svolgono in centro storico.

Orari:

inizio allestimento ore: 7,30

inizio vendita ore: 8,00

cessazione attività di vendita ore: 13,00

disallestimento entro le ore: 14,00

SAN SALVO MARINA:

Luogo di svolgimento: **P.zza C. Colombo.**

Dimensioni: *(come da planimetria allegata)*

N. 15 posteggi aventi dimensione:

- N. 15 posti di mq 12 (4x3)

Periodo di svolgimento: Stagionale (dal 15 Giugno al 15 Settembre).

Frequenza:

Lunedì, Mercoledì e Venerdì, salvo edizioni straordinarie, da concordare preventivamente e che possono aver luogo in concomitanza con altre manifestazioni che si svolgono in San Salvo Marina.

Orari:

inizio allestimento ore: 17,30

inizio vendita ore: 18,00

cessazione attività di vendita ore: 23,30

disallestimento entro le ore: 24,00

Articolo 2

Soggetti ammessi alla vendita

Sono ammessi alla vendita gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della L. 29/12/1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:

ubicazione dell' azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo dei Comuni di San Salvo, dei paesi limitrofi e dei comuni appartenenti all'associazione dei comuni Trigno – Sinello, ed in particolare nel rispetto della cd. "vendita dei prodotti a Km zero" e/o filiera corta e/o dal produttore al consumatore.

L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all' articolo 1, comma 1094, della Legge 27/12/2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente o incaricato di ciascuna impresa.

Per la partecipazione, gli imprenditori agricoli di cui sopra, dovranno presentare la domanda su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Attività Produttive del Comune di San Salvo, la quale dovrà contenere:

1. anagrafica completa dell'azienda (allegare fascicolo aziendale A.G.E.A.);
2. descrizione dell' attività aziendale;
3. indicazione delle modalità di allevamento e coltivazione;
4. descrizione dei prodotti che saranno posti in vendita e relativa stagionalità;
5. periodi dell'anno in cui l'imprenditore agricolo è disponibile a partecipare al mercato;
6. indicazione dell' ubicazione territoriale dell' azienda agricola;
7. Partita IVA;
8. Iscrizione alla Camera Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

Articolo 3

Gestione e controllo

La gestione può avvenire nel modo seguente:

Gestione diretta

La gestione è assunta direttamente dal Comune di San Salvo tramite il Servizio Attività Produttive e il Comando della Polizia Municipale che deve accertare il rispetto del seguente regolamento;

Gestione in affidamento, previa evidenza pubblica.

La gestione del mercato può essere affidata alle Associazioni di categoria dei produttori agricoli più rappresentative a livello provinciale (Confcommercio, Coldiretti, Cia, Confcoltivatori, Confesercenti, CNA, Confagricoltori, ed altre associazioni aventi diritto) che individuano tra loro un referente unico per il Comune denominato "gestore", che sarà soggetto a revisione ogni due anni.

Il gestore assume la titolarità della concessione per l'uso del suolo pubblico e assicura la possibilità di vendita ai produttori che ne fanno richiesta, nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Sulla base della sottoscrizione di apposita convenzione per regolamentare i reciproci rapporti, approvata dalla Giunta comunale il Comune assume l'obbligo di attrezzare l'area in conformità alle norme igienico sanitarie vigenti per il commercio sulle aree pubbliche, ed effettua la verifica dei requisiti dei soggetti ammessi alla vendita come indicati dal gestore.

Al gestore sono attribuiti i seguenti compiti:

1. l'organizzazione del funzionamento del mercato con particolare riguardo alla gestione e allestimento delle strutture e delle attrezzature espositive, alla logistica, alla verifica degli atti necessari per lo svolgimento;
2. la gestione dei rapporti tra le aziende operanti nel mercato in uno spirito di reciproca collaborazione;
3. il coordinamento delle comunicazioni da rendere al Comune relativamente ai soggetti ammessi e delle registrazioni sanitarie presso l'U.S.L. di appartenenza, la trasmissione periodica degli elenchi dei partecipanti e dei posteggi occupati, ai fini del calcolo della TOSAP da pagare al Comune.

Al Comune ed alle Associazioni di categoria in collaborazione tra loro è attribuita la promozione dell'iniziativa nel suo complesso.

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla Polizia Municipale l'effettuazione di verifiche periodiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

Articolo 4

Assegnazione dei posteggi

Al fine di garantire una partecipazione qualificata di imprenditori agricoli della zona di interesse, l'Amministrazione Comunale intende concedere il suolo pubblico relativo a n. 25 (10+15) posteggi (con dimensione di cui all' art. 1) nei seguenti modi:

- priorità domande presentate da singoli imprenditori agricoli e cooperative di imprenditori e loro consorzi che hanno le proprie aziende nel Comune di San Salvo;

Nel caso di domande superiori al numero di posti disponibili, fermo restando l'ambito territoriale sopra indicato, dovranno essere applicati i seguenti criteri di preferenza, a favore delle aziende:

1. che pongano in vendita prodotti biologici certificati (**Max 40%**);
2. che siano caratterizzate da maggior vicinanza della propria sede al luogo di svolgimento del mercato (**Max 30%**);
3. che pongano in vendita il prodotto meno rappresentato nel mercato (**Max 20%**);
4. che abbiano presentato la comunicazione per la partecipazione al mercato in data antecedente (**Max 10%**).

Ogni imprenditore agricolo per poter partecipare all'assegnazione del posteggio al mercato dovrà consegnare al Comune, o al "gestore" nel caso di affidamento della gestione, la comunicazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. 228/2001; la comunicazione avrà efficacia immediata.

Per l'occupazione dei singoli posteggi verrà rilasciata un'autorizzazione di tipo stagionale da parte dell'ufficio Attività Produttive, tenendo conto che, in ragione della stagionalità della vendita, si potranno alternare le presenze dei singoli operatori, in caso di assenza "*per una intera stagione*" di uno o alcuni di essi.

Articolo 5

Categorie merceologiche rappresentate

Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel Mercato Agricolo sono le seguenti:

I prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;

I prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana;

I prodotti agricoli vegetali e animali la cui vendita è consentita sono i seguenti:

- verdura fresca e secca
- farine e preparati
- frutta fresca e secca
- succhi di frutta e di verdura
- pasta e pasta ripiena
- cereali
- latte
- yogurt
- formaggi e latticini
- uova
- salumi
- sottoli e sottaceti
- prodotti da forno dolci e salati
- confetture e marmellate
- miele, polline, pro poli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura
- olio e aceto
- passate e pelati
- condimenti e spezie
- dolci
- funghi e tartufi,
- castagne e prodotti del sottobosco
- vini e liquori
- piante e fiori
- e quant' altro non menzionato, ma appartenente al succitato gruppo.

Articolo 6

Vendita ed altre attività consentite

Oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:

1. degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva;
2. attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale;
3. vendita di prodotti derivati da attività di artigianato connessi all'agricoltura, allevamento, apicoltura, pesca, floricoltura e lavorazione prodotti alimentari.

Articolo 7 *Modalità di vendita*

Gli operatori devono occupare lo spazio di vendita loro assegnato e lasciare pulita e sgombra da rifiuti l'area di vendita e le aree circostanti, secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.

Una volta completato l'allestimento del banco di vendita, i mezzi di trasporto delle merci possono essere collocati in area diversa rispetto a quella di svolgimento del mercato o essere posteggiati nel retro della postazione destinata alla vendita.

Non possono in ogni caso accedere alla Piazza mezzi di trasporto il cui peso sia superiore a 35 quintali.

Con l'uso del posteggio l'operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività e verso il Comune per eventuali danni alla piazza, alla sede stradale, alla segnaletica, ad impianti ed elementi dell'arredo urbano.

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Salute del 3.4.2002 e dal cap. 3 dell' allegato 2 del Regolamento CE 852/2004, e dal Regolamento CE 853/2004.

Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene al posteggio nel quale esercita l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nella suddetta ordinanza e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie.

I banchi/gazebo, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

- a. essere installati in modo che sia assicurata la stabilità durante l'attività di vendita utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
- b. avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne;
- c. assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
- d. agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell' orario prestabilito.

La disposizione di cui al punto precedente, lett. b), non si applica ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono comunque essere mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 20 centimetri dal suolo.

Gli operatori si impegnano ad adottare modalità operative tese a ridurre in peso e volume gli imballaggi, utilizzando, anche nel rapporto con la clientela, materiale a basso impatto ambientale o riciclabile.

Articolo 8

Tracciabilità e prezzi di vendita

I prodotti posti in vendita devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita applicato al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di cartello o altre modalità idonee allo scopo. L'etichettatura o i cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato devono contenere una comunicazione dalla quale il consumatore ottenga informazioni sull'origine dei prodotti e sul luogo di produzione.

E' consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita, purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.

Articolo 9

Disciplina amministrativa, cause di estromissione dal mercato

L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del mercato, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

Lo svolgimento del mercato è soggetto all'attività di controllo del Comune, tramite gli uffici preposti, che accertano il rispetto delle disposizioni di cui al sopra citato decreto e del presente regolamento.

Le aziende partecipanti al mercato sono tenute alla condivisione ed al rispetto del presente disciplinare ed alla collaborazione con il Comune e le altre aziende partecipanti per il buon esito del mercato.

Coloro che operino in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento, compreso il venir meno dei requisiti e condizioni che legittimano l'attività, possono essere esclusi dalla partecipazione, da parte del Comune: in caso di accertamento di una violazione degli obblighi specificatamente imposti dal presente Regolamento, il Comune può procedere dandone comunicazione al soggetto interessato ed alle Associazioni di Categoria, affinché 'vigilino perché tale violazione non abbia più a verificarsi;

l'accertamento di un'ulteriore violazione dopo tale comunicazione determina l'estromissione dal mercato.

I partecipanti sono tenuti a consentire ai soggetti preposti al controllo, di effettuare verifiche, anche in azienda, sulle effettive produzioni e sul rispetto delle norme igienico sanitarie.

Articolo 10

Assenze

Gli imprenditori agricoli ammessi alla vendita che non si presentano all'orario stabilito sono considerati assenti a tutti gli effetti;

L'assenza dal mercato, non giustificata, per 3 (tre) giornate nell'arco dell'anno solare, comportano l'estromissione dell' imprenditore dal mercato.

Articolo 11

Divieti

E' vietato esercitare il commercio in forma itinerante da parte di commercianti su aree pubbliche e di produttori agricoli, nelle aree adiacenti al mercato agricolo, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 500, misurata dal luogo di svolgimento del mercato agricolo.

Articolo 12

Sanzioni

Salvo che il fatto non sia diversamente e specificatamente punito dalla legge, chiunque viola le disposizioni di cui al presente regolamento è soggetto, ai sensi dell' art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 e dalla legge n. 689/1981, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni per le violazioni previste da altre specifiche norme vigenti.